

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SU STRADA DI CAMPIONI BIOLOGICI E ANTIBLASTICI PER LA ASL DI CAGLIARI IN UNICO LOTTO

Protocollo gara: 7EM

CHIARIMENTI N. 1 DEL 29/05/2024

Quesito n. 1 – Si chiede di confermare che, per quanto attinenti, le risposte ai chiarimenti formulate per la procedura di gara aperta “L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SU STRADA DI CAMPIONI BIOLOGICI E ANTIBLASTICI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. S: 62/2024 del 27/03/2024 (Numero di pubblicazione dell'avviso: 183046-2024), siano valide anche per la presente procedura di gara. In difetto di conferma ci vedremo costretti a riproporre buona parte dei quesiti già formulati in relazione alla precedente gara.

Risposta: Si conferma che tutte le risposte pubblicate per la procedura di gara aperta per “L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SU STRADA DI CAMPIONI BIOLOGICI E ANTIBLASTICI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA, CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO sono valide per la presente gara.

Quesito n. 2 - Con riferimento all’art. 3 del Capitolato Speciale, si chiede di confermare che gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso siano da intendersi riferiti al periodo di 5 anni (quindi 100 euro/anno).

Risposta: Si Conferma che gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso sono da intendersi riferiti al periodo di 5 anni e trattasi di oneri non soggetti a ribasso per cui l’O.E. potrebbe prevedere importi maggiori. Inoltre alcune attività sono proprie dell’inizio dell’appalto per cui la suddivisione annuale potrebbe non essere precisa; l’importo non soggetto a ribasso è pari a € 500,00 per ogni lotto.

Quesito n. 3 - Con riferimento all’elenco del personale impiegato presso le Aziende affidatarie del servizio pubblicato da codesta Stazione Appaltante, al fine di dimensionare correttamente l’offerta, si chiede di avere le seguenti informazioni integrative (non presenti nella tabella pubblicata) per ciascun operatore in elenco:

- Datore di lavoro (ragione sociale ditta);
- Nel caso di tempo di lavoro “part-time” indicare la relativa percentuale;
- Orario settimanale effettivamente lavorato nell’ambito del servizio oggetto di gara;
- Data di nascita;
- Eventuali scatti di anzianità maturati;
- Eventuali benefit e relativa quantificazione economica (es: buoni pasto, superminimo, etc..);
- Eventuali condizioni particolari di assunzione (es: lavoratore assunto ex L. 68/1999, persona svantaggiata L. 381/1991 art. 4;
- Eventuali agevolazioni contributive legate all’assunzione (indicare quali);

- **Tipologia di contratto (se tempo indeterminato o tempo determinato) indicando, in questo secondo caso, la prossima scadenza;**
- **Importo del RAL annuale.**

Tale richiesta anche in relazione al fatto che all'art. 17 del Disciplinare di gara viene disposto che **“Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 10, il concorrente allega all’offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.”**

Risposta: Alla luce di quanto indicato dalla normativa vigente in materia di clausole sociali si ritiene che la richiesta avanzata non possa trovare accoglimento. L'art. 57 del codice dei contratti prevede l'obbligo di inserire nella lex specialis di gara specifiche clausole sociali volte a garantire, tra l'altro, la stabilità occupazionale del personale impiegato e l'applicazione dei CCNL, tuttavia tale disposizione non impone alla stazione appaltante di indicare nella lex specialis elementi accessori della retribuzione, quali scatti di anzianità o benefit riconosciuti al personale.

Nel caso di specie, la scrivente stazione appaltante, ha adempiuto a tale obbligo indicando per ciascun lotto il CCNL e il monte ore settimanale del personale attualmente impiegato e deve essere necessariamente rimessa al concorrente la scelta sulle modalità di attuazione della clausola sociale spettando allo stesso operatore l'onere di formulare la proposta contrattuale attraverso il progetto di assorbimento.

Quesito n. 4 - Con riferimento all'allegato “7 – Schema di offerta economica” si chiede di confermare che i costi della sicurezza interna, i costi di interferenza ed i costi della manodopera da indicare siano riferiti al periodo di 5 anni.

Risposta: Si conferma che i costi della sicurezza interna, i costi di interferenza ed i costi della manodopera da indicare siano riferiti al periodo di 5 anni.

Quesito n. 5 - Con riferimento agli artt. 17 e 19.1 del Disciplinare di gara ed alla precedente risposta al chiarimento n. 51, si chiede di confermare che oltre alla relazione tecnica di 30 pagine prevista per la valutazione del primo criterio di cui all'art. 19.1 del Disciplinare, debbano essere presentati anche ulteriori documenti per la valutazione degli altri criteri (uno per ciascun criterio) e che tali ulteriori documenti non abbiano una limitazione nel numero massimo di pagine.

Risposta: Si conferma che oltre alla relazione tecnica di 30 pagine prevista per la valutazione del primo criterio di cui all'art. 19.1 del Disciplinare, debbano essere presentati anche ulteriori documenti per la valutazione degli altri criteri (uno per ciascun criterio) fermo restando che la commissione deve essere in grado di valutare una documentazione snella nella sua completezza e redatta in modo da far emergere i punti salienti.

Quesito n. 6 - Con riferimento all'art. 4.3 del Capitolato Speciale ed in particolare “alle eventuali attività di integrazione SW con gli applicativi delle Aziende del SSR al fine di scambiare dati relativi alle attività da organizzare” si chiede di confermare che gli oneri a carico dell'affidatario siano esclusivamente quelli “lato fornitore”, cioè relativi al proprio software, e che siano pertanto esclusi oneri e/o costi riferiti alle attività di integrazione “lato Stazione Appaltante”, relativi cioè agli applicativi delle Aziende del SSR.

In caso contrario, al fine di permettere una valutazione tecnico-economica precisa e per garantire la par condicio fra tutti gli offerenti, si chiede di fornire il valore economico che dovrà essere riconosciuto all'attuale azienda che gestisce gli applicativi delle Aziende del SSR per le attività di integrazione da “lato Stazione Appaltante”.

Risposta: Con riferimento all'art. 4.3 del Capitolato si precisa che l'OE dovrà garantire supporto alle eventuali attività di integrazione SW con gli applicativi delle Aziende del SSR, pertanto l'OE sarà tenuto a fornire all'azienda sanitaria interessata, in caso venga richiesto, tutte le informazioni e quanto altro necessario per consentire la corretta integrazione del software proposto con gli applicativi in uso.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Barbara Concas